

Le modifiche introdotte dagli emendamenti approvati si riportano in **grassetto**, mentre le soppressioni (sostituzioni comprese) si riportano **evidenziate**. I subemendamenti approvati si evidenziano facendo uso del colore **rosso**. A piè di pagina si riportano i riferimenti della proposta di modifica approvata.

*Si riporta, di seguito, l'articolato del provvedimento S. 717 (DL proroga termini), approvato dal Senato lunedì 6 agosto come modificato dagli emendamenti approvati*

## **S. 717**

Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, **di energia<sup>1</sup> e di vendita di energia elettrica e gas naturale.<sup>2</sup>**

Disegno di legge

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto legge

Articolo 1.

*(Proroga di termini in materia di enti territoriali)*

1. All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018».

2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. **In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.<sup>3</sup>**

**2-bis.** **Nell'anno 2018, qualora sia stato presentato o approvato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimodulato o riformulato, il comma 7 dell'articolo 243-*quater* del medesimo decreto legislativo si applica soltanto al nuovo piano definitivamente approvato dalla Corte dei Conti, senza che rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario.**

---

<sup>1</sup> 3.16 (testo 3) La Commissione

<sup>2</sup> 3.15 La Commissione

<sup>3</sup> 1.10 (testo 2) La Commissione

**2-ter.** Nell'anno 2018, non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-bis.<sup>4</sup>

**2-bis.** Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per l'anno 2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.<sup>5</sup>

**Art. 1-bis.**

*(Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali)*

**1.** Nell'anno 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, per il corrente anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 30 settembre 2018, agli enti locali interessati, i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.<sup>6</sup>

**Articolo 2.**

*(Proroga di termini in materia di giustizia)*

**1.** All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».

**2.** L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019.

**3.** All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2022.

All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2022;

**b)** al comma 2, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del

<sup>4</sup> 1.23 (testo 2 corretto) La Commissione

<sup>5</sup> 1.88 (testo 2) La Commissione

<sup>6</sup> 1.0.7. La Commissione

decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2022;

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2022.<sup>7</sup>

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<sup>8</sup>

**3-bis.** Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 19, comma 1, le parole: "entro il 28 febbraio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 26 febbraio di ciascun anno".<sup>9</sup>

**3-bis.** All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "cinque" sostituita dalla seguente: "sette".<sup>10</sup>

#### Articolo 3.

*(Proroga di termini in materia di ambiente)*

1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è prorogato al 31 agosto 2019.

**1-bis.** All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2020";

b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2020".<sup>11</sup>

**1-bis.** Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici Gse Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al decreto 23 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto 23 giugno 2016, è prorogato di 24 mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<sup>12</sup>

#### Articolo 4.

*(Proroghe di termini in materia di infrastrutture)*

1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

---

<sup>7</sup> 2.3 La Commissione

<sup>8</sup> 2.100 La Commissione

<sup>9</sup> 2.12 La Commissione

<sup>10</sup> 2.15 La Commissione

<sup>11</sup> 3.15 La Commissione

<sup>12</sup> 3.16 (testo 3) La Commissione

**1-bis.** All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".<sup>13</sup>

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola «2018», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «2019».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

**3-bis.** All'articolo 27, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al secondo periodo, le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso".<sup>14</sup>

**3-bis.** Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "per il quadriennio 2017-2020" sono sostituite con: "per l'anno 2017" e le parole: "di ciascun anno" sono abrogate<sup>15</sup>.

**3-bis.** Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, all'articolo 13-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) al comma 3 le parole: "entro il 15 novembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre di ciascun anno"; *b*) al comma 4 le parole: "entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2018".<sup>16</sup>

#### **Art. 4-bis.**

##### *(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)*

1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, "concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera *b*) del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: "alla data di presentazione della domanda" aggiungere le seguenti: "mentre per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda".<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> 4.2 La Commissione

<sup>14</sup> 4.15 La Commissione

<sup>15</sup> 4.18 La Commissione

<sup>16</sup> 4.500 (testo 2) La Commissione

<sup>17</sup> 4.0.2 (testo 2) La Commissione

Articolo 5.  
(Proroga di termini in materia di politiche sociali)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità di presentazione della DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonché la data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia,»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.».

Articolo 6.  
(Proroga di termini in materia di istruzione e università)

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato, **per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto**,<sup>18</sup> al 31 ottobre 2018.

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017-2018 e 2018-2019».

3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2».

**3-bis. La durata del mandato del personale scolastico in servizio all'estero, nominato per un secondo mandato di 4 anni, ai sensi delle graduatorie permanenti prorogate dal precedente comma, è prorogata a domanda nella stessa sede fino a 6 anni. Conseguentemente il comma 8 dell'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è abrogato.**

**3-ter. All'articolo 21 comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: "almeno sei anni" sono sostituite con le parole: "almeno 3 anni".**

**3-quater. All'articolo 21 comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: "sei anni scolastici" sono sostituite con le parole: "tre anni scolastici".**

**3-quinquies. Al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter dell'articolo 14, con il seguente:**

---

<sup>18</sup> 6.1 La Commissione

**"2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diplomala magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio".<sup>19</sup>**

**3-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2018".**

**3-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2018".<sup>20</sup>**

**3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito dall'articolo 1 della legge 31 luglio 2017, n. 119, si applicano a decorrere dall'anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020.<sup>21</sup>**

**3-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con legge n. 45 del 7 aprile 2018, le parole: "Entro il 31 agosto 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018".<sup>22</sup>**

#### Articolo 7.

*(Proroga di termini in materia di cultura)*

1. All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole «nell'anno 2017» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2018».

#### Articolo 8.

*(Proroga di termini in materia di salute)*

1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal **1° dicembre 2018** **1° gennaio 2019**<sup>23</sup>».

2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal **1° dicembre 2018** **1° gennaio 2019**<sup>24</sup>».

---

<sup>19</sup> 6.3 (testo2) DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, FANTETTI

<sup>20</sup> 6.4 La Commissione

<sup>21</sup> 6.10 La Commissione

<sup>22</sup> 6.13 La Commissione

<sup>23</sup> 8.50 Berutti, Battistoni, Serafini, Lonardo0 Il Relatore

<sup>24</sup> 8.301 (testo 2)

3. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;

b) al comma 2-*bis*, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».

**4-*bis*. I termini per il pagamento delle somme dovute, ai sensi dei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018.**<sup>25</sup>

**4-*bis*. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".**<sup>26</sup>

#### **Art. 8-*bis*.**

**1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:**

**"3-*bis*. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di 120 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione".**<sup>27</sup>

#### **Articolo 9.**

*(Proroga di termini in materia di eventi sismici)*

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni».

~~2. All'articolo 1, comma 436-*bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:~~

~~a) alla lettera b), dopo le parole «2018» sono aggiunte le seguenti: «e l'anno 2019»;~~

~~b) la lettera c) è soppressa.~~

**2. All'articolo 1, comma 436-*bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) alla lettera c), le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";**

**b) alla lettera d), le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";**

**c) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:**

**"d-*bis*) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata".**<sup>28</sup>

**2-*bis*. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:**

<sup>25</sup> 8.4 (testo 3) La Commissione

<sup>26</sup> 8.8 (testo 2) La Commissione

<sup>27</sup> 8.0.2 La Commissione

<sup>28</sup> 9.5 (testo 2) La Commissione

a) al comma 1, alinea, le parole: "e 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017-2018 e 2018-2019";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017-2018 e 2018-2019";

c) al comma 2, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";

d) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";

e) al comma 5, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b-ter) quanto a euro 900 mila nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600 mila nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

**2-ter.** Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016-2017, 2017- 2018 e 2018-2019".

**2-quater.** Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dai commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.<sup>29</sup>

**2-bis.** All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";

b) al secondo periodo, le parole: "31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".<sup>30</sup>

**2-bis.** Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.<sup>31</sup>

**1-bis** All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2020".<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> 9.1000 La Commissione

<sup>30</sup> 9.44 La Commissione

<sup>31</sup> 9.79 (testo 2) La Commissione

<sup>32</sup> 9.86 (testo 2) La Commissione

**2-bis.** All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, aggiungere infine il seguente periodo: "La proroga di cui al presente comma si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del presente decreto".<sup>33</sup>

**Art. 9-bis.**

*(Proroghe di termini in materia di strutture turistico ricettive)*

**1.** Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019.<sup>34</sup>

**Art. 9-bis.**

*(Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici)*

**1.** All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** al comma 1, secondo periodo, le parole: "in sostituzione, temporanea o parziale", sono sostituite dalle seguenti: "in sostituzione temporanea, anche se parziale";

**b)** al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

**1)** dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica";

**2)** dopo le parole: "dell'edificio distrutto o danneggiato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente";

**c)** al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

**1)** le parole: "e le misure di sequestro preventivo" sono soppresse;

**2)** è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica".<sup>35</sup>

**Articolo 10.**

*(Proroga di termini in materia di sport)*

**1.** Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di

<sup>33</sup> 9.91 La Commissione

<sup>34</sup> 9.0.2 (testo 2) La Commissione

<sup>35</sup> 9.0.1000 La Commissione

coordinamento, della quale fanno parte il commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.

**1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.<sup>36</sup>**

#### Articolo 11

*(Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi)*

1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».

**1-bis. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2018".<sup>37</sup>**

2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» è sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;

c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalità mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»;

d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,»;

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.

---

<sup>36</sup> 10.2 La Commissione

<sup>37</sup> 11.6 (testo 2) La Commissione

3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: *a)* definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; *b)* comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; *c)* nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»;

*f)* al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera *a)*, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.»;

*g)* al comma 7, la lettera *b)* è soppressa.».

#### **Art. 11-bis.**

*(Proroga termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e finanziamenti)*

**1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 246, sono apportate le seguenti modificazioni:**

*a)* le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre 2018";

*b)* le parole: "dal 2015 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2018 al 2020".<sup>38</sup>

#### **Art. 11-bis.**

*(Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA. dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio)*

**1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 ottobre 2011, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018.**<sup>39</sup>

#### **Art. 11-bis.**

*(Proroga partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali)*

**1. Nell'ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 110.**<sup>40</sup>

<sup>38</sup> 11.0.1 (testo 2) La Commissione

<sup>39</sup> 11.0.3 (testo 2)

<sup>40</sup> 11.0.100 La Commissione

## Articolo 12.

*(Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034)*

1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è attribuito l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 13.

*(Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese)*

**01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere**

raggiunta anche successivamente alla adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74".

**01-bis.** L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo sviluppo e coesione.

**01-ter.** Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 01-bis, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021 sono destinati al fondo di cui al comma 01-quater.

**01-quater.** Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito Fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.<sup>41</sup>

1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ultimo periodo, le parole da «sono da adottare» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018».

1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al penultimo periodo le parole "secondo, terzo e quarto periodo" sono soppresse;
- b) all'ultimo periodo, le parole da: "sono da adottare" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "sono adottati entro il 31 ottobre 2018".<sup>42</sup>

1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente:

"495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate.

L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno

<sup>41</sup> 13.2 (testo 2) La Commissione

<sup>42</sup> 13.2 (testo 2) la Commissione

corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2.

Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quando stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le Regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere degli spazi assegnati, e assumono le iniziative necessarie affinché le Pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere degli spazi finanziari effettuano la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475''.

b) i commi da 497 a 500 sono soppressi.

Tabella 1

Regioni	Riparto spazi finanziari 2018	Profilo investimenti				
		2018	2019	2020	2021	2022
Abruzzo	15.959.000	5.585.650	4.372.766	4.149.340	1.691.654	159.590
Basilicata	8.000.000	2.800.000	2.192.000	2.080.000	848.000	80.000
Calabria	22.509.000	7.878.150	6.167.466	5.852.340	2.385.954	225.090
Campania	53.185.000	18.614.750	14.572.690	13.828.100	5.637.610	531.850
Emilia-Romagna	42.925.000	15.023.750	11.761.450	11.160.500	4.550.050	429.250
Lazio	59.055.000	20.669.250	16.181.070	15.354.300	6.259.830	590.550
Liguria	15.647.000	5.476.450	4.284.278	4.068.220	1.658.582	156.470
Lombardia	88.219.000	30.876.650	24.172.006	22.936.940	9.351.214	882.190
Marche	17.572.000	6.150.200	4.814.728	4.568.720	1.862.632	175.720
Molise	4.830.000	1.690.500	1.323.420	1.255.800	511.980	48.300
Piemonte	41.515.000	14.530.250	11.375.110	10.793.900	4.400.590	415.150
Puglia	41.139.000	14.398.650	11.272.086	10.696.140	4.360.734	411.390
Toscana	39.447.000	13.806.450	10.808.478	10.256.220	4.181.382	394.470
Umbria	9.900.000	3.465.000	2.712.600	2.574.000	1.049.400	99.000
Veneto	40.098.000	14.034.300	10.986.852	10.425.480	4.250.388	400.980
<b>Totale</b>	<b>500.000.000</b>	<b>175.000.000</b>	<b>137.000.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>53.000.000</b>	<b>5.000.000</b>

Tabella 2

Regioni	Riparto spazi finanziari 2019	Profilo investimenti
---------	-------------------------------	----------------------

		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Abruzzo</b>	<b>15.959.000</b>	<b>1.117.130</b>	<b>6.224.010</b>	<b>5.904.830</b>	<b>2.393.850</b>	<b>319.180</b>
<b>Basilicata</b>	<b>8.000.000</b>	<b>560.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Calabria</b>	<b>22.509.000</b>	<b>1.575.630</b>	<b>8.778.510</b>	<b>8.328.330</b>	<b>3.376.350</b>	<b>450.180</b>
<b>Campania</b>	<b>53.185.000</b>	<b>3.722.950</b>	<b>20.742.150</b>	<b>19.678.450</b>	<b>7.977.750</b>	<b>1.063.700</b>
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>42.925.000</b>	<b>3.004.750</b>	<b>16.740.750</b>	<b>15.882.250</b>	<b>6.438.750</b>	<b>858.500</b>
<b>Lazio</b>	<b>59.055.000</b>	<b>4.133.850</b>	<b>23.031.450</b>	<b>21.850.350</b>	<b>8.858.250</b>	<b>1.181.100</b>
<b>Liguria</b>	<b>15.647.000</b>	<b>1.095.290</b>	<b>6.102.330</b>	<b>5.789.390</b>	<b>2.347.050</b>	<b>312.940</b>
<b>Lombardia</b>	<b>88.219.000</b>	<b>6.175.330</b>	<b>34.405.410</b>	<b>32.641.030</b>	<b>13.232.850</b>	<b>1.764.380</b>
<b>Marche</b>	<b>17.572.000</b>	<b>1.230.040</b>	<b>6.853.080</b>	<b>6.501.640</b>	<b>2.635.800</b>	<b>351.440</b>
<b>Molise</b>	<b>4.830.000</b>	<b>338.100</b>	<b>1.883.700</b>	<b>1.787.100</b>	<b>724.500</b>	<b>96.600</b>
<b>Piemonte</b>	<b>41.515.000</b>	<b>2.906.050</b>	<b>16.190.850</b>	<b>15.360.550</b>	<b>6.227.250</b>	<b>830.300</b>
<b>Puglia</b>	<b>41.139.000</b>	<b>2.879.730</b>	<b>16.044.210</b>	<b>15.221.430</b>	<b>6.170.850</b>	<b>822.780</b>
<b>Toscana</b>	<b>39.447.000</b>	<b>2.761.290</b>	<b>15.384.330</b>	<b>14.595.390</b>	<b>5.917.050</b>	<b>788.940</b>
<b>Umbria</b>	<b>9.900.000</b>	<b>693.000</b>	<b>3.861.000</b>	<b>3.663.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>198.000</b>
<b>Veneto</b>	<b>40.098.000</b>	<b>2.806.860</b>	<b>15.638.220</b>	<b>14.836.260</b>	<b>6.014.700</b>	<b>801.960</b>
<b>Totale</b>	<b>500.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>195.000.000</b>	<b>185.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>10.000.000</b>

**1-ter.** Anche per l'anno 2018 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 così come convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123.

**1-quater.** All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "per gli anni 2017 - 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2017 - 2020".

**1-quinquies.** All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, al secondo periodo le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso".<sup>43</sup>

#### **Art. 13-bis.**

*(Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)*

**1.** All'articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 19 maggio 2017 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

**"1-bis.** Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1".<sup>44</sup>

#### **Art. 13-bis.**

**1.** Il comma 9 dell'articolo 63, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 è abrogato.

<sup>43</sup> 13.4 La Commissione

<sup>44</sup> 13.0.14 La Commissione

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 585 della legge n. 232, del 2016 e, nell'anno 2019, nell'ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.<sup>45</sup>

#### **Articolo 14.** *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### PROPOSTA DI COORDINAMENTO

##### **C1**

Il Relatore

##### **Approvata**

*All'articolo 9, sostituire il comma 2-bis, introdotto dall'emendamento 9.91, con il seguente:*

«2-bis. La proroga di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 13, sopprimere il comma 1-*quinquies*, introdotto dall'emendamento 13.4 (testo 2).

All'articolo 13-bis, introdotto dall'emendamento 13.0.14, sopprimere le parole da: «All'articolo 16» fino a: «1-bis» e dopo le parole: «primo periodo,» inserire le seguenti: «del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2017».

#### **ORDINI DEL GIORNO**

##### **G1.108 (già em. 108)**

Pirovano, Romeo

##### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 717,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.108.

---

(\*) Accolto dal Governo

##### **G5.1 (già em. 5.1)**

Unterberger, Steger

##### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Atto Senato 717),

impegna il Governo a provvedere alla proroga e al rifinanziamento nella prossima legge di bilancio 2019 del cosiddetto "voucher baby sitter" per le donne che rientrano al lavoro rinunciando

---

<sup>45</sup> 13.0.500 (testo 2) La Commissione

al congedo parentale, riconoscendo il medesimo beneficio, come già previsto dalla legge n. 232 del 2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G5.7 (già em. 5.7)**

Unterberger, Steger

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Atto Senato 717),

impegna il Governo a provvedere nella prossima legge di bilancio 2019 al rifinanziamento del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale a partire dall'anno 2013 e da ultimo prorogato, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G6.7 (già em. 6.7)**

Granato, Montevicchi

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 717, recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";

visto che:

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è stato approvato nel corso della XVII legislatura sulla base della delega di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c);

alla data del 1° gennaio 2019 gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, stabiliscono l'entrata in vigore di alcune disposizioni in cui si prevede una modifica degli organi competenti alla determinazione delle ore di sostegno per un alunno o un'alunna con disabilità, affidando tale compito, finora svolto da gruppi di lavoro operativi per l'alunno con disabilità, a dirigenti scolastici e gruppi per l'inclusione territoriale;

alla medesima data è stabilita la contestuale abrogazione dell'ultimo periodo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

considerato che:

con l'entrata in vigore delle norme di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, viene eliminato il coinvolgimento attivo dei genitori di uno studente o di una studentessa con disabilità nell'indicazione delle ore di sostegno necessarie, essendo questi ultimi esclusi dagli organi cui la legge affida tale compito,

impegna il Governo a compiere ogni iniziativa utile al fine di provvedere, entro l'avvio dell'anno scolastico in cui troverà applicazione la nuova disciplina, all'emanazione di disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sulla base del comma 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolar modo per quanto concerne il coinvolgimento dei genitori degli alunni con disabilità nella determinazione delle ore di sostegno necessarie.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

### **G8.10 (già em. .10)**

Romeo

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 717,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.10.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G8.318 (già em. 318)**

Mallegni

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 717,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.318.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G8.1**

Calderoli

#### **Non posto in votazione (\*)**

*Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,*  
premessi che:

l'articolo 21-*ter* del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 7 agosto

2016, n.160, è diretto, in primo luogo, ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di  
indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo - a decorrere dalla data di entrata  
in vigore della legge di conversione del decreto - ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma  
dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa  
tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla precedente normativa;

l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965 viene effettuato ai sensi del  
decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n. 31 e delle linee  
guida emanate il 24 settembre 2010;

lo stesso articolo 21-*ter*, al comma 2, prevede, sempre a decorrere dalla data di entrata in  
vigore della legge di conversione, che l'indennizzo venga riconosciuto anche ai soggetti che,  
ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentino malformazioni compatibili  
con la sindrome da talidomide;

il successivo comma 4 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di  
conversione, il Ministro della salute apporti con proprio regolamento le necessarie modifiche al  
decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso  
e provvedendo altresì a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini  
dell'accertamento del diritto all'indennizzo dei soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966,  
determinando una netta separazione dei percorsi;

considerato che:

in attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministro della Salute ha emanato il decreto  
ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicembre 2017, il cui l'articolo 5 - recante  
norme transitorie e finali - prevede che «le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, dello  
salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il  
presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati  
dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento»;

nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscano due percorsi differenti per il  
riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di  
questo periodo, il Ministero della Salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed  
esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a  
soggetti gravemente disabili;

impegna il governo ad intraprendere le misure necessarie al fine di assicurare che ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966, che hanno presentato istanza al Ministero della Salute per ottenere l'indennizzo previsto prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, vengano integralmente applicate le stesse norme e disposizioni già applicate ai soggetti nati dal 1959 al 1965 al fine di stabilire il nesso causale.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## **G8.2 (testo 2)**

**De Petris, Errani, Grasso, Laforgia**

### **Non posto in votazione (\*)**

*Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,*

premessi che:

l'articolo 21-*ter* del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2016, n.160, è diretto, in primo luogo, ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla precedente normativa;

l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965 viene effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n. 31 e delle linee guida emanate il 24 settembre 2010;

lo stesso articolo 21-*ter*, al comma 2, prevede, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che l'indennizzo venga riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;

il successivo comma 4 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro della salute apporti con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso e provvedendo altresì a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo dei soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, determinando una netta separazione dei percorsi;

considerato che:

in attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministro della Salute ha emanato il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicembre 2017, il cui l'articolo 5 - recante norme transitorie e finali - prevede che «le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, dello salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento»;

nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscano due percorsi differenti per il riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di questo periodo, il Ministero della Salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a soggetti gravemente disabili;

impegna il governo ad intraprendere le misure necessarie al fine di assicurare che ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966, che hanno presentato istanza al Ministero della Salute per ottenere l'indennizzo previsto prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 17

ottobre 2017, n. 166, vengano integralmente applicate le stesse norme e disposizioni già applicate ai soggetti nati dal 1959 al 1965 al fine di stabilire il nesso causale.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

### **G9.18 (già em. .18)**

Mantovani

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);  
premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;

in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;

considerato che:

nel corso dell'esame in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici;

rilevato che:

nell'attuale previsione del decreto-legge n. 74 del 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", per i fabbricati danneggiati è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria fino al ripristino dell'agibilità, ma non oltre il 31 dicembre 2018;

la ricostruzione privata non risulta attualmente completata e lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere per gli immobili distrutti, o resi inagibili, dal sisma Emilia del 2012, la proroga dell'esenzione del pagamento dell'imposta municipale fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza, fissato al 31 dicembre 2020.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

### **G9.21 (già emm. 9.21, 9.22 e 9.23)**

Mantovani, Bellanova, Bernini

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);  
premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;

in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;

considerato che:

nel corso dell'esame in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici;

nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è necessario garantire il completamento delle risorse per il funzionamento delle strutture territoriali a supporto delle attività commissariali quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese per il personale, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali di supporto alla ricostruzione,

impegna il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad estendere anche all'anno 2020 l'attività di supporto che Fintecna, o altra società da questa interamente controllata, assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## **G9.51 (già em. .51)**

**Puglia**

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);  
premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;

in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;

considerato che:

nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici. In particolare, l'emendamento 9.79 (testo 2), approvato in sede referente, inserisce un comma 2-bis all'articolo 9, con il quale si estende

anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia l'applicazione delle proroghe dei termini di scadenza per il pagamento di fatture, previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in ragione degli eventi sismici nell'isola di Ischia verificatisi il 21 agosto 2017,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare l'applicazione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, fino al 31 dicembre 2018 e di estenderne l'applicazione anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia, colpiti dal terremoto del 2017.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

### **G9.65 (già em. 9.65)**

**Mantovani**

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);  
premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;

in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;

considerato che:

nel corso dell'esame in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici;

considerato inoltre che:

nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è necessario garantire il completamento delle risorse per il funzionamento delle strutture territoriali a supporto delle attività commissariali quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese per il personale, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali di supporto alla ricostruzione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2020 la possibilità dei commissari delegati di autorizzare il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

### **G9.66 (già em. .66)**

**Puglia**

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;

in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;

considerato che:

nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici. In particolare, l'emendamento 9.79 (testo 2), approvato in sede referente, inserisce un comma 2-*bis* all'articolo 9, con il quale si estende anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia l'applicazione delle proroghe dei termini di scadenza per il pagamento di fatture, previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in ragione degli eventi sismici nell'isola di Ischia verificatisi il 21 agosto 2017;

considerato altresì che:

l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, dispone che nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2019,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle cartelle esattoriali, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia, colpiti dal terremoto del 2017.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

### **G11.304 (già em. 304)**

Conzatti

*Non posto in votazione* (\*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n.717,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.304.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

### **G13.0.9 (già em. 0.9)**

Moronese, Nugnes

*Non posto in votazione* (\*)

*Il Senato,*

in sede di esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, premesso che:

l'articolo 1 della legge n.208/2015, commi 149, 150 e 151, ha prorogato i termini entro cui i titolari di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che cessavano di beneficiare di incentivi sull'energia elettrica prodotta, potevano presentare la domanda di ammissione ad un nuovo incentivo, determinato dalla legge nella misura dell'80% della tariffa di conversione dei certificati verdi.

considerato che

L'erogazione dell'incentivo e' subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151. Entro il 31 dicembre 2018, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014;

la Commissione UE ha richiesto con una nota dell'8 Dicembre 2017 (*COMP B.3 AC/AM/MB/kd\*D\*2017/116863*) una serie di approfondimenti che, di fatto, hanno rappresentato l'avvio di una possibile procedura di infrazione, con indagine sui pregressi regimi di incentivazione (7340 impianti con 19000MW di potenza), con elevato rischio di una decisione di incompatibilità;

alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno intervenire al fine di evitare che negli operatori si creino aspettative legate alla vigenza delle disposizioni normative citate e soprattutto per evitare ulteriori future infrazioni,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attivarsi con le dovute modifiche normative in sede legislativa al fine di evitare di incorrere in ulteriori procedure di infrazione a livello comunitario.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione